



**FBA**  
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale  
per la formazione continua  
del Credito e delle Assicurazioni

## FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

### DETERMINA

**OGGETTO:** Servizio di organizzazione eventi - CIG 9010908484. **Modifica ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.**

L'Ufficio di Presidenza del Fondo Banche Assicurazioni,

#### premessato che

- in data 09/06/2022 è stato sottoscritto il Contratto, contrassegnato dal CIG 9010908484 (di seguito "Contratto"), con cui il Fondo Banche Assicurazioni ha affidato a Losurdo Viaggi S.r.l. l'Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di organizzazione eventi, per una durata pari a 48 mesi, a fronte di un corrispettivo massimo di € 600.000,00 (euro seicentomila/00), oltre iva;
- nel corso dell'esecuzione del contratto in oggetto, è sopravvenuta la necessità di organizzare ulteriori eventi formativi che coinvolgono i rappresentanti delle parti sociali che, al momento dell'affidamento, non potevano essere prevedibili da parte del Fondo, per i quali è stato stimato un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale;
- il Fondo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*, può richiedere una variazione in aumento della prestazione che l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista dal contratto;
- la prestazione oggetto di ulteriore affidamento rientra nelle condizioni sopra indicate e nei limiti fissati dall'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

#### Dato atto che

- in data 19/03/2025 la Società Losurdo Viaggi S.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione avente ad oggetto la modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., del contratto di appalto stipulato in data 09/06/2022;
- si estende il valore iniziale del contratto in oggetto per un valore non superiore al 20% dell'importo contrattuale e, conseguentemente, per un importo massimo pari ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00), iva esclusa, fermo restando che prima di procedere alla erogazione della prestazione per cui si rende necessario il quinto d'obbligo, saranno rispettate tutte le modalità di esecuzione previste dalle condizioni contrattuali già sottoscritte, nonché le disposizioni contenute nell'art. 4 del Capitolato;
- le suddette prestazioni saranno espletate ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali in essere sottoscritte dalle Parti;

**visti**

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016, aventi ad oggetto *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- D.L. n. 76/2020;
- la L. n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021;

**Tutto ciò premesso, l'Ufficio di Presidenza**

**Determina**

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e integralmente richiamate, l'estensione del Contratto del 09/06/2022 (CIG 9010908484) all'interno del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 *s.s.mm.ii.*, per un importo massimo pari ad € 120.000,00 oltre iva;
- che restano ferme le altre condizioni contrattuali;
- di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato quanto sopra riportato e di approvarlo espressamente.

Roma, 20/03/2025

Il Presidente  
*Dott. Riccardo Verità*

Il Vice Presidente  
*Dott. Cristiano Hoffmann*